



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI C.C.
N. 42 DEL 28.11.2014**

Regolamento del mercatino dell'antiquariato, dell'artigianato artistico e del collezionismo

Oggi sono molti i mercatini dove appassionati e curiosi vanno alla ricerca di oggetti d'arte o semplicemente riscoprire il fascino delle cose d'un tempo.

Il fascino del passato, delle "cose" che hanno alle spalle una storia fatta di piccoli gesti quotidiani, di tradizioni e anche di leggende. Chi visita i mercatini ha uno scopo: trovare la "sua traccia", l'oggetto che ha in mente e che vuole trasferire nella propria casa. E, rispetto a qualche anno fa, non sono solo gli esperti del settore a passare in rassegna le bancarelle, ma anche, e soprattutto, i semplici amanti di oggetti del tempo andato che oggi sono una moltitudine che affolla le piazze e vie dei comuni.

Il Mercato dell'antiquariato e del collezionismo è quindi oramai una realtà consolidata nelle abitudini dei cittadini di molti comuni ed è necessario procedere all'approvazione di uno specifico regolamento.

Tale adempimento consentirà inoltre di far cessare la situazione di precarietà degli operatori ai quali, sulla base di specifiche disposizioni, potranno essere rilasciate le autorizzazioni necessarie.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione del mercato **dell'antiquariato, dell'artigianato artistico e del collezionismo**
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio comunale.

Art. 2 - Tipologia della manifestazione

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose antiche, oggetti dell'artigianato artistico e del collezionismo
2. Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi: oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa purchè antichi, biancheria d'epoca, monete antiche e filatelia, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione, prodotti dell'artigianato artistico
3. E' ammessa l'esposizione e la vendita dei sottoelencati prodotti:
 - oggetti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".
 - cose usate ai sensi dell'art.126 del TULPS (R.D.773/1931);
 - articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto enunciato al comma
 - prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.
4. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducti oggetti antichi.

Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione

- La manifestazione espositiva si svolge nel territorio del Comune di Carinaro nell'area del Centro Storico e nell'area demaniale, individuate come da planimetria dell'UTC perfezionata ad avvenuta approvazione del presente regolamento con l'articolazione dei posteggi, la cui quantificazione è determinata in numero di (max 20) espositori nel rispetto delle norme in materia di traffico, circolazione stradale e di pubblica sicurezza.
- L'area di ogni posteggio sarà successivamente determinata
- Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.
- Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte
- con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
- In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi a quelli di cui al precedente comma 1.
- Può altresì essere autorizzata l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:
 - o artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
 - o Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. Il mercato si svolge con cadenza periodica nella prima decade del mese
2. L'orario di attività sarà stabilito in relazione al periodo stagionale con successivo decreto.
3. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant' altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la piazzola assegnata I pali di sostegno e quant' altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt....

5. L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
6. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato.
7. Il posteggio deve essere abbandonato mezz'ora dopo la fine del mercato, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
8. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro 15 minuti prima dell'apertura è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.
9. I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
10. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.
11. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell'occupazione dello spazio assegnato.
12. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 5 - Operatori partecipanti

I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli:

- esercenti il commercio su aree pubbliche che siano titolari di autorizzazione amministrativa alla vendita
- hobbisti e collezionisti
Opzione: artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori. Detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo e potranno esporre solo oggetti di propria produzione.
- operatori artistici che saranno autorizzati temporaneamente ad esporre in vendita le proprie opere artistiche ai sensi dell'articolo 61, comma 12, del D.M.375/88
- enti ed associazioni di cui all'art. 3, comma 6.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori professionali

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Carinara Ufficio Commercio Alle domande deve essere allegata copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della certificazione del Registro Imprese oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma di legge.
2. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno di norma contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale;
 - b. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o p. iva, nonché le generalità il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
 - c. il recapito telefonico;
 - d. la dimensione del posteggio richiesto;
 - e. la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico di collegamento alla presa fornita dall'amministrazione comunale è conforme alle norme di sicurezza e che con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
 - f. l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente

- g. l'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art.2, del presente regolamento;
 - h. ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio. La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade al 31 dicembre di ogni anno. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino.
 4. Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato mensile a partire dalla quale si chiede la concessione.
 5. La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata. Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.

Art. 7 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi ad operatori non professionali (c.d. hobbisti)

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al SUAP del Comune di Carinaro entro 20 giorni prima della data di svolgimento del mercatino;
2. Ciascuna istanza deve contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
 - c) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art.2;
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni prima della data di svolgimento del mercatino;
4. Le domande di partecipazione al mercato dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 2 non saranno accolte. Gli hobbisti che intendono partecipare al mercato dell'antiquariato, del collezionismo e dell'antiquariato minore devono presentare apposita domanda di autorizzazione per ogni singola manifestazione a cui intenderanno partecipare. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio. La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade al 31 dicembre di ogni anno. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.
5. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del DPR n. 311/2001, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931 e successive integrazioni e modifiche, al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Art. 8 - Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora, a causa di forza maggiore, l'amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli fra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazioni, a quelli annullati. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.
2. La graduatoria, completata con l'indicazione dell'assegnazione del posteggio, sarà esposta all'Albo Pretorio del comune, almeno 10 giorni prima della prima edizione della manifestazione.
3. Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti il posteggio le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo o negativo, con indicazione della posizione raggiunta in graduatoria.
4. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento annuale della Tassa di occupazione di suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi nonché al pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché, ove determinato, al pagamento di un canone a fronte delle spese organizzative di pubblicità o comunque connesse all'espletamento della manifestazione.

Art.9 - Oneri per la partecipazione

- L'occupazione dei posteggi è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle vigenti norme.
- Per la partecipazione, oltre al pagamento in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale..
- La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo.
- In caso di assegnazione di uno spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione, il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese inerenti l'utilizzo dello spazio espositivo assegnato comportano la sospensione dell'assegnazione dello spazio espositivo stesso fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo dello spazio assegnato si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

Art.10 - Obblighi dei partecipanti

1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
2. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
5. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
7. E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Nell'area espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente.

Art.11 - Commissione di mercato

1. L'Amministrazione comunale può istituire una Commissione per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato del presente regolamento.
2. La Commissione relazionerà all'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.
3. La Commissione è composta da n. 3 componenti tra cui 1, esperto nei settori

dell'Antiquariato e del Collezionismo ed è nominata dal Sindaco.

4. La Commissione, esclusivamente consultiva, dura in carica un anno e può essere rinnovata per un ulteriore anno e viene convocata con preavviso di almeno 10 giorni, essa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

Art.12 - Sanzioni

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500
 - a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
 - b) esercitare il commercio itinerante;
 - c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ;
2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro:
 - a) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato;
 - b) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori in spazi espositivi per i quali non è prevista tale possibilità;
 - c) collocare veicoli, merci o attrezzature sui marciapiedi;
 - d) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita;
 - e) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
 - f) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - g) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
 - h) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - i) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
 - j) utilizzare generatori di corrente.
3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50. euro a500 euro.

Art.14 - Disposizione finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

Riferimenti normativi

Legislazione Nazionale

- d.lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Artt. 40 e 41;
- d.lgs. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108". Artt. 2 e 6;
- l. 174/05 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Artt. 2 e 4;
- l. 231/05 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari". Art. 2 bis;
- l. 105/06 "Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale". Art. 1.
- L.248/06 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Artt. 3, 4 e 5

Provvedimenti amministrativi nazionali

Circolare 8 maggio 2007 n. 6068. "Circolare applicativa dell'Accordo per l'internazionalizzazione

del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.